Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto – Guardia Costiera
MANFREDONIA

Ordinanza n°11/2016

DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE

Il Comandante della Capitaneria di porto di Manfredonia, in qualità di Capo del Circondario marittimo,

RAVVISATA la necessità di aggiornare la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

VISTI gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 71, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI la legge n°4 del 09 gennaio 2012 e il D.P.R. n°1639 del 02 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);

VISTO il decreto ministeriale n°146 del 29 luglio 2008 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo n°171/2005);

VISTA la propria ordinanza n°10/2012 in data 18/05/2012, recante la novellata disciplina del diporto nautico nel Compartimento marittimo di Manfredonia;

VISTA la propria precedente ordinanza balneare n°11/2012 in data 18 maggio 2012;

VISTA l'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia in data 02/05/2016, recante la disciplina delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo durante la stagione balneare;

VISTA la propria ordinanza n°22/2011 in data 26.05.2010, inerente "*condotte e i divieti per coloro che navigano o esercitano attività in mare nel Circondario marittimo di Manfredonia in prossimità di cavi e condotte sottomarini, impianti di acquacoltura, scogliere artificiali e barriere sommerse, costoni a picco o falesie sul mare, etc.*", come modificata dall'ordinanza n°39/2011 in data 02 agosto 2011 e dall'ordinanza n°61/2011 in data 04 ottobre 2011;

VISTE le note della Direzione Marittima di Bari n° 18558 datata 20 aprile 2016 in materia di "*Attività di assistenza ai bagnanti e salvataggio, con unità cinofile*" e n° 18735 del 20 aprile 2016 in materia di "*Defibrillatori automatici esterni nell'ambito delle strutture balneari*";

RITENUTO necessario emanare specifiche direttive per la disciplina dei servizi di salvamento lungo il litorale di giurisdizione nonché aggiornare le norme in materia di sicurezza della balneazione contenute nelle precedenti ordinanze, in vista dell'appropinquarsi della stagione estiva;

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530

ORDINA

Articolo 1
(Campo di applicazione)

La presente ordinanza trova applicazione, salvo ove sia diversamente specificato, nel Circondario marittimo di Manfredonia (costa dei Comuni di Zapponeta, Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata), nel periodo di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, per la balneazione, come stabilito dalla Regione Puglia (obbligatoria dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre e, al di fuori di tale periodo, ove lo stabilimento balneare intenda rimanere aperto per la balneazione previa formale comunicazione all'Autorità Marittima ed al Comune), sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)

La zona di mare fino ad una distanza di 200 (duecento) metri dalla costa sabbiosa, per ventiquattro ore al giorno, è riservata alla balneazione.

In prossimità delle coste rocciose a picco sul mare, il limite di cui al precedente comma è fissato in 100 (cento) metri dalle stesse, fermi restando specifici e più stringenti divieti/limiti previsti da altre ordinanze in vigore.

Nella zona di mare riservata alla balneazione sono vietati il transito, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale a motore e/o a vela, ivi compresi i natanti a remi tipo pedalò, *jole*, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, *bumpers*, *windsurf*, *kitesurf*, *acquascooter* e affini. Le suddette unità devono attraversare la zona riservata alla balneazione esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio.

I divieti che precedono non si applicano comunque ai mezzi di soccorso e di polizia marittima, nell'espletamento delle rispettive attività istituzionali, nonché ai mezzi nautici autorizzati al campionamento delle acque per la verifica dei valori di balneabilità, in aderenza al d.P.R. n°470 in data 08/06/1982 e successive modifiche/integrazioni.

La zona di mare riservata alla balneazione deve essere segnalata, a cura dei concessionari/gestori delle strutture balneari e dalle Amministrazioni comunali per le spiagge libere, con una linea di gavitelli aventi colore rosso/arancione, ancorati al fondo e posti ad una distanza di 25 (venticinque) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa e in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio a qualsiasi tipo unità, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Nelle more di procedere al posizionamento dei gavitelli di cui al precedente comma, in corrispondenza delle spiagge libere le Amministrazioni comunali devono predisporre adeguata cartellonistica monitoria, redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, recante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON ANCORA SEGNALATO".

Articolo 3
(Prescrizioni generali sulla sicurezza balneare)

Durante l'intero anno, la balneazione è vietata:

α) all'interno dei porti;
β) a distanza inferiore a 150 (centocinquanta) metri dalle strutture portuali;
χ) sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi, per un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura degli stessi;
δ) a meno di 200 (duecento) metri dalle unità navali alla fonda;
ε) all'interno dei corridoi di lancio, come individuati e disciplinati dalla propria ordinanza n°10/2012 in data 18/05/2012;
ϕ) a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai mezzi navali impegnati in operazioni di polizia marittima e/o di soccorso, nonché dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, di cui al d.P.R. n°470/1982;
γ) negli specchi acquei antistanti la foce di fiumi/torrenti/canali, entro un raggio di 50 (cinquanta) metri, salvo che l'Autorità comunale e/o Sanitaria non imponga una superiore estensione per ragioni igienico – sanitarie e/o di tutela della salute pubblica;
η) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze dei Sindaci dei Comuni competenti, il cui contenuto dovrà comunque essere pubblicizzato con appositi cartelli, da posizionarsi a cura dei Comuni interessati, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca;
ι) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione per i vari motivi in esse specificati (in particolare le zone interdette per pericolo crollo e/o caduta di costoni rocciosi);
φ) ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri da tutte le barriere/opere poste a difesa della costa lungo il litorale, a prescindere che le stesse siano posizionate parallelamente o perpendicolarmente rispetto alla linea di costa.

Articolo 4
(Limite "acque sicure")

I Comuni rivieraschi (per le spiagge libere) e i concessionari/gestori di stabilimenti balneari (per le aree in concessione) devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità -1,30 l.m.m.) a tutela dei non esperti/abili nel nuoto, mediante il posizionamento di una linea di gavitelli, aventi colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati saldamente al fondo e posti a distanza non superiore a metri 25 (venticinque) l'uno dall'altro.

Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, gli stessi devono apporre un'adeguata segnaletica monitoria, posizionata in maniera ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, con la dicitura: "ATTENZIONE-LIMITE ACQUE SICURE (metri - 1,30) NON SEGNALATO".

Analoga prescrizione vale per i concessionari/gestori impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

Articolo 5
(Servizio di salvamento)

I Comuni rivieraschi (per le spiagge libere) e i concessionari/gestori di stabilimenti balneari (per le aree in concessione), nei periodi dell'anno e durante gli orari in cui è consentita la balneazione devono istituire un costante servizio di assistenza ai bagnanti, con l'installazione di una postazione centrale rispetto al fronte mare e l'impiego, senza soluzioni di continuità, di un assistente ai bagnanti per ogni ottanta metri o frazione di fronte mare (*es.*: da 1 metro a 80 metri di fronte mare almeno n°1 assistente ai bagnanti; da 81 metri a 160 metri di fronte mare almeno n°2 assistenti ai bagnanti; e così via).

Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico preventivamente approvato dalla Capitaneria di porto di Manfredonia, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni struttura balneare, oltre che l'eventuale disponibilità di un idoneo mezzo a motore per il pronto intervento. I titolari/gestori delle strutture balneari che nell'ambito di un determinato tratto di costa non aderiscono a tale servizio collettivo eventualmente predisposto devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la reperibilità per 24 ore al giorno. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone (o gruppi di zone) o per singoli stabilimenti (o gruppi di essi).

Fuori dal periodo nel quale è assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e fuori dal periodo di apertura obbligatorio, nel caso in cui non intendano rimanere aperti anche per la balneazione, le strutture balneari non sono tenute ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, all'ingresso e sulla spiaggia in luogo ben visibile, i cartelli anche in inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

Articolo 6
(Disciplina specifica dei servizi di salvamento)

Alla postazione di salvataggio deve essere sempre preposto un assistente ai bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova, dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, contraddistinto dalla sigla "M.I.P.".

Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella struttura balneare, in aggiunta a quello addetto al salvamento in spiaggia.

Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono:
- indossare una maglietta **rossa** con la scritta "**Salvataggio**" ben visibile;
- essere dotati di fischietto;
- essere preposti esclusivamente al servizio di salvataggio e, quindi, non impegnati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, fatta eccezione per eventi riconducibili a stato di necessità e/o causa di forza maggiore, al verificarsi dei quali il concessionario/gestore della

struttura balneare dovrà comunque garantire il subentro nelle funzioni di altro operatore idoneo e abilitato;

- tenere un comportamento corretto; vigilare per il rispetto sia delle ordinanze vigenti e segnalare senza ritardo alla locale Autorità marittima, anche per il tramite del concessionario/gestore parimenti obbligato, tutti gli eventuali incidenti che si verificano tanto sull'arenile quanto nello specchio acqueo prospiciente;
- stazionare, nella postazione di salvataggio, in modo tale da avere la visuale più ampia possibile sull'intero arenile e sullo specchio acqueo prospiciente, oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio, collocandosi in posizione idonea a supervisionare tutti i bagnanti presenti in acqua.

In aggiunta a quanto prescritto negli articoli precedenti, è fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari (ovvero al legale rappresentante dell'Associazione di riferimento in solido con il titolare/gestore della struttura balneare, nel caso di servizio di salvataggio collettivo) di dotare l'assistente ai bagnanti di:

- idoneo battello colorato in rosso, recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi, ancora, salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e mezzo marinaio/gaffa);
- rullo di salvataggio munito di 300 (trecento) metri di sagola e bretella galleggianti, da posizionare presso la postazione di salvamento e a quest'ultima ben ancorato;
- n°2 (due) salvagente anulari, conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, ciascuno dotato di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri e recanti indelebilmente il nome della struttura balneare di riferimento;
- binocolo, maschera, pinne, megafono fisso o manuale e bandiere di segnalazione di cui al successivo articolo 22;
- specifiche dotazioni per il primo soccorso, tra cui:
  - un pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
  - n°3 (tre) bombole di ossigeno monouso, ciascuna da litri 1 (uno), ovvero bombole con riduttori di pressione corredati di manometro di controllo la cui capacità complessiva non sia inferiore a 3(tre) litri;
  - cannule per la respirazione artificiale;
  - mascherine per respirazione bocca a bocca (adulti e bambini);
  - apribocca a vite;
  - pinza tiralingua.

Le citate dotazioni per il primo soccorso sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle similari previsioni di cui all'art. 4, capo (B), punto (1), lettera (b) dell'ordinanza balneare regionale. Lo stabilimento balneare dovrà predisporre un apposito locale destinato alla conservazione di tutte le suddette dotazioni medico – sanitarie e all'effettuazione degli interventi di primo soccorso.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, capo B comma 9 dell'Ordinanza Balneare regionale, in merito alla facoltà riconosciuta ai concessionari di dotarsi sin dalla corrente stagione balneare di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), con decorrenza dalla stagione estiva 2017 è fatto obbligo ai concessionari di dotare le strutture balneari di tale dispositivo. Il defibrillatore deve essere collocato in posto facile da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, almeno negli orari dei servizi di salvataggio e per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

E' facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, ai sensi dell'art. 3 punto s) dell'ordinanza regionale del 2 maggio 2016, si intende la coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

Articolo 7

(Segnalamenti e comunicazioni inerenti il servizio di salvataggio)

La postazione di salvataggio deve essere corredata da apposito pennone, sul quale dovranno essere alternativamente issate:
BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per condizioni meteorologiche avverse.

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni causa forti raffiche di vento.

Le valutazioni circa l'utilizzo delle bandiere da issare sul pennone sono esperite dall'assistente ai bagnanti, sentito il responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero il concessionario/gestore della struttura balneare qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo. In ogni caso, le bandiere possono essere issate anche a seguito di apposito ordine impartito dall'Autorità marittima competente.

Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello esplicativo del significato delle bandiere di segnalazione, redatto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto anche in prossimità della postazione di salvataggio.

Quando sussista un potenziale pericolo per la balneazione, discendente da fattori non prevedibili e sopravvenuti, ancorché di natura temporanea (*es.*: condizioni meteo-marine particolarmente avverse, possibile presenza di fattori inquinanti, ecc.), il concessionario/gestore dello stabilimento balneare, dopo aver verificato l'esposizione della bandiera rossa da parte dell'assistente ai bagnanti e valutato l'opportunità di informare la competente Autorità marittima (*es.*: in caso di presunta presenza di fattori inquinanti), dovrà darne tempestivo avviso agli avventori del lido, anche a mezzo di megafono/altoparlante, e dovrà verificare che detto avviso venga rispettato.

Nelle aree in cui il fondale marino presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.) atte a generare situazioni potenzialmente rischiose per l'incolumità dei bagnanti, il concessionario/gestore della struttura balneare (ovvero il Comune costiero, in corrispondenza delle spiagge libere) ha l'obbligo di darne comunicazione alla locale Autorità marittima nonché di informare adeguatamente gli avventori, posizionando idonei segnalamenti a mare e adeguata cartellonistica monitoria plurilingue sull'arenile.

Articolo 8
(Servizio di salvataggio in forma collettiva)

I titolari/gestori di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante Associazioni riconosciute, Consorzi, Cooperative e Società, devono far pervenire alla Capitaneria di porto di Manfredonia una proposta di "*Piano collettivo di salvataggio*", contenente anche le generalità del legale rappresentante di riferimento, l'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore eventualmente impiegata e la sua abituale dislocazione, il numero dei natanti destinati al servizio, l'elenco delle strutture aderenti al piano collettivo di salvataggio nonché la precisa indicazione del posizionamento delle postazioni di salvataggio lungo i tratti di arenile interessati.

Il citato piano deve essere presentato con congruo anticipo alla Capitaneria di porto di Manfredonia rispetto all'inizio della attuazione dello stesso; qualora il piano sia valutato positivamente, sarà formalmente approvato dalla citata Autorità Marittima.

In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio, nel rispetto della presente ordinanza.

Articolo 9
(Pesca marittima)

Ferma restando la specifica disciplina sulla pesca marittima di cui alla legge n°4 del 09 gennaio 2012 e al d.P.R. n°1639 del 02 ottobre 1968, la pesca da riva è vietata:
- nelle aree interdette da appositi provvedimenti ordinativi;
- sulle spiagge libere o in concessione, durante la stagione balneare, nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 20:30.

La pesca da superficie è comunque vietata ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle spiagge e ai 100 (cento) metri dalle coste rocciose a picco sul mare.

Articolo 10
(Pesca subacquea)

L'esercizio della pesca subacquea deve avvenire nel rispetto della specifica disciplina sulla di cui al d.P.R. n°1639 del 02 ottobre 1968 e successive modificazioni/integrazioni nonché in ossequio a specifici e più stringenti divieti imposti da qualsivoglia provvedimento normativo/ordinanza in vigore.

Nel caso in cui si utilizzi un'unità da diporto in appoggio, devono essere osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali:
- garantire un costante servizio di vedetta, anche al fine di accertarsi della totale assenza di bagnanti nelle vicinanze;
- prestare la massima attenzione a coloro i quali si trovano in immersione per attività di pesca.

Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca nelle ore diurne e luce gialla lampeggiante visibile a giro di orizzonte nelle ore notturne (entrambi i segnali diurno e notturno devono essere visibili almeno a 300 metri di distanza); inoltre, i subacquei devono operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale previsto.

In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino in gruppo tutti entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.

Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.

In prossimità dei segnali indicanti la presenza di un subacqueo le unità in transito, a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri.

Articolo 11

(Disciplina specifica delle attività subacquee organizzate)

Ferme restando le specifiche previsioni di cui agli articoli 128*bis*, 129, 130 e 131 del d.P.R. n°1639 del 02 ottobre 1968, il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza come previsto dall'art. 91 del decreto n°146 del 29 luglio 2008 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo n°171 del 18 luglio 2005).

L'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia di natura turistico – sportiva che finalizzate al conseguimento di brevetti, svolte con il supporto o meno di unità navali, è consentita esclusivamente a Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- il responsabile/l'organizzatore dell'attività deve accreditarsi annualmente presso la competente Autorità marittima, presentando la seguente documentazione:
    - domanda in duplice copia, di cui una in marca da bollo del valore di euro 14,62 (quattordici/62);
    - autocertificazione attestante l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
    - statuto delle Federazione/Associazione richiedente (per le Associazioni/Circoli sportivi e affini);
    - elenco delle unità che si intendono utilizzare, unitamente a copia della polizza assicurativa relativa a ciascuna di esse che, oltre a prevedere la copertura per "responsabilità civile", assicuri tutte le persone imbarcate (compreso l'equipaggio);
    - elenco del personale dipendente, completo di copia fotostatica dei brevetti/delle abilitazioni in possesso;
- il responsabile/l'organizzatore dell'attività è tenuto ad aggiornare tempestivamente la competente Autorità marittima circa eventuali variazioni riguardanti il numero/le caratteristiche delle unità utilizzate e/o del personale impiegato;
- le unità da diporto eventualmente utilizzate devono attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo n°171 in data 18 luglio 2005, intitolato "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva CE 2003/44, a norma dell'art. 6 della legge n°172 del 08 luglio 2003" nonché dal già citato decreto n°146 del 29 luglio 2008;
- prima dell'inizio dell'attività il responsabile/l'organizzatore deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti alle immersioni (con l'indicazione dei brevetti posseduti), i

nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei/istruttori nonché il luogo preciso dell'immersione;

- l'accompagnatore deve essere munito di idoneo/a brevetto/abilitazione rilasciato/a da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro ogni limite imposto dai titoli abilitativi posseduti, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali eventualmente derivanti dall'attività svolta;
- ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e/o dalle procedure didattiche adottate;
- durante le prove di immersione per il conseguimento di brevetti gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore – allievo entro il limite prescritto dalle norme e/o procedure didattiche adottate;
- l'attività deve essere effettuata solo ed esclusivamente in condizioni meteo – marine favorevoli e in zone di mare che non siano destinate perennemente/periodicamente ad altre attività e/o interdette da appositi provvedimenti normativi di qualsivoglia natura.

Articolo 12
(Attività natatorie svolte oltre la zona riservata alla balneazione)

I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione devono avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola lunga non più di 3 (tre) metri ovvero – in subordine – dovranno indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibili.

In prossimità dei segnali indicanti la presenza di un nuotatore, le unità in transito, a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri.

Articolo 13
(Disposizioni particolari)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia è vietato sorvolare il litorale e gli adiacenti specchi acquei, sino a 200 mt. dalla costa, con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; per le ulteriori fattispecie relative alla disciplina del volo da diporto e/o sportivo si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133.

Acquascooter, moto d'acqua e similari devono navigare secondo quanto espressamente previsto dall'Ordinanza n. 10/2012 in data 18 maggio 2012.

La navigazione dei kite-surf e le caratteristiche dei corridoi di lancio ad essi dedicati è disciplinata dalle norme di cui all'Ordinanza n. 10/2012 in data 18 maggio 2012.

Articolo 14
(Disposizioni finali)

Il presente provvedimento abroga la precedente ordinanza balneare n°11/2012 in data 18 maggio 2012 della Capitaneria di porto di Manfredonia ed entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.

I responsabili/titolari/gestori delle strutture destinate alla nautica da diporto e delle strutture turistico – balneari devono provvedere affinché la presente ordinanza sia esposta, in formato non inferiore a 70 cm. x 100 cm., all'ingresso delle stesse o comunque laddove risulti facilmente consultabile da tutti gli avventori delle strutture.

La divulgazione del presente provvedimento è garantita mediante:

- affissione presso l'albo delle Autorità marittime dislocate nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Manfredonia;
- affissione presso l'albo dei Comuni costieri rientranti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Manfredonia;
- diffusione alle Associazioni di categoria interessate nonché agli organi di informazione;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale "*www.manfredonia.guardiacostiera.it*", alla sezione "*Ordinanze*".

Articolo 15
(Sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata:

- ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., per le violazioni riconducibili alla condotta di unità da diporto.

Manfredonia, 28/06/2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola LATINISTA

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530